

STATUTO SOCIALE

ART. 1) DENOMINAZIONE

Per iniziativa della Fondatrice Fedrigoni S.p.A., con sede in Verona (VR), Viale Piave N.3, guidata e rappresentata dal sig. Alessandro Fedrigoni, cultore della scienza cartaria per tradizione familiare e vocazione, è costituita, in memoria di Gianfranco Fedrigoni, la Fondazione Gianfranco Fedrigoni - Fabriano. Storia, scienza e arte della carta (in breve, Fondazione Fedrigoni Fabriano).

ART. 2) SEDE

La Fondazione ha sede a Fabriano (AN), Viale Pietro Miliani N. 31/33, tale sede potrà essere trasferita esclusivamente all'interno del territorio comunale di Fabriano, su delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le formalità di legge.

ART. 3) SCOPI

La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'attività cartaria nonché gli studi, le ricerche, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione della scienza cartaria nel mondo.

Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione sarà libera di svolgere e favorire ogni e qualsiasi attività che riterrà opportuna, quali, ad esempio:

- a) promuovere gli studi di storia della carta, delle scienze e tecniche cartarie, di filigranologia, di archeologia industriale cartaria anche istituendo appositi corsi, seminari, borse di studio e di ricerca;
- b) pubblicare i risultati degli studi relativi alle discipline sopra indicate;
- c) organizzare convegni, seminari, incontri, su temi e questioni di storia della carta e delle altre connesse discipline, coinvolgendo studiosi italiani e stranieri;
- d) mantenere contatti e scambi culturali con istituzioni paritarie italiane e straniere (accademie, istituti universitari, musei, biblioteche, archivi storici pubblici e privati) e con studiosi e cultori italiani e stranieri di storia della carta e delle scienze cartarie;
- e) sostenere ogni iniziativa che integri l'attività storico-scientifica e la diffusione della cultura cartaria nel mondo;
- f) contribuisce alla tutela dei beni archeologici e archivistici dell'industria cartaria (in particolare quelli già appartenenti alle Cartiere Miliani Fabriano S.p.A.) e la tradizione delle tecniche medioevali per la fabbricazione della carta promuovendone la divulgazione e la conoscenza nel mondo;
- g) intessere relazioni e collaborazioni, in particolare con il gruppo FEDRIGONI, ma anche in generale, con istituzioni che condividono analoghi scopi di studio e ricerca nell'ambito sopra indicato;
- h) svolgere attività di conservazione e valorizzazione dei beni archivistici e librari, dei reperti archeologici, delle forme e delle tele filigranatrici, delle filigrane e strumenti di proprietà della Fedrigoni SpA, individuati da specifici contratti. i) promuovere e realizzare iniziative culturali in collaborazione con la Pia Università dei cartai con sede in Fabriano.
- La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ed in particolare:
- 1. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni



mobili, immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;

- 2. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- 3. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazione, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse a quelle della Fondazione;
- 4. potrà svolgere anche attività di formazione, ricerca o altro che generino ricavi, in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza, considerata la natura non lucrativa dell'ente;
- 5. si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni di legge attuali e future previste per le organizzazioni senza scopo di lucro e per il settore d'intervento.

ART. 4) PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle somme conferite a titolo di liberalità dalla società fondatrice come da delibera del c.d.a. del 30 marzo 2011 pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00), quale fondo intangibile, descritte nell'atto costitutivo della Fondazione che costituiscono la dotazione iniziale;
- b) dalle elargizioni della Fondatrice, pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) per il primo anno, nonché dei soci sostenitori e dai contributi dei soci ordinari.
- c) dalle elargizioni o dai contributi di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d) dai contributi versati da terzi per gli eventi promossi dalla Fondazione;
- e) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

Tale Patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni liberali.

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio anche portate a riserva e con fondi che potrà ottenere da terzi soggetti ai fini di specifiche utilizzazioni.

Il Consiglio di Amministrazione curerà la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, mediante l'investimento del denaro, che perverrà alla Fondazione, in modi prudenziali e redditizi.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fatto salvo quanto qui previsto per la cessazione della Fondazione all'art.17).

ART. 5) FUNZIONAMENTO

Alle spese occorrenti al funzionamento la Fondazione provvede con:

- a) il contributo annuale della Fondatrice
- b) le elargizioni dei soci sostenitori e le quote dei soci ordinari
- c) eventuali contributi dello Stato, di organismi nazionali e internazionali, di enti locali, di altri enti pubblici e privati e degli sponsor.

ART. 6) ORGANI

Sono organi della Fondazione:

1) il Presidente



2) il Consiglio di Amministrazione

- 3) il Segretario-Tesoriere
- 4) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Consiglio Scientifico

ART. 7) IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente che dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato; il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

La carica di primo Presidente spetta di diritto, vita sua natural durante, al sig. Alessandro Fedrigoni, il quale, tuttavia, potrà in ogni momento rinunciarvi.

Il Fondatore lascerà indicato il nome di colui o colei che dovrà ricoprire la carica di Presidente al suo posto, quando cesserà dalla funzione e potrà elevare a cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La persona designata dal sig. Alessandro Fedrigoni quale suo sostituto durerà in carica senza termine di mandato, fatte salve le sue dimissioni.

Nel caso in cui per qualsiasi causa venga a cessare dalla carica di Presidente la persona indicata dal sig. Alessandro Fedrigoni e anche successivamente, Presidente sarà di diritto il Consigliere più anziano nella carica ovvero, in caso di pari anzianità nella carica, il Consigliere più anziano di età.

Nel caso che venga a mancare per qualsiasi causa anche quest'ultimo Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica provvederanno alla nomina del nuovo Presidente e provvederanno altresì per cooptazione alla designazione del nuovo Consigliere in sostituzione di quello passato alla carica di Presidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione davanti ai terzi e in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- b) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- c) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si rendesse necessario;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le competenti autorità;
- e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio;
- f) nomina il Segretario-Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato, o il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente, dura in carica 3 (tre) anni (come per il consiglio di amministrazione, escluso il primo che è a tempo indeterminato) e può essere rieletto.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita quelle attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Consiglio di Amministrazione.





ART. 8) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 (tre) a 5 (cinque) persone tra le quali, un Presidente ed un Vice Presidente.

I membri debbono essere eletti preferibilmente fra i soci della Fondazione o i cultori della scienza cartaria.

Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri ed è nominato senza durata di mandato, fatte salve le dimissioni, con l'Atto costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante.

I membri dei successivi Consigli durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere cessasse dalla sua funzione, il Consiglio di amministrazione, con consenso unanime, nominerà il successore; sono fatte salve le previsioni dell'art.7.

Nel caso della scadenza naturale del mandato di tutti i membri del Consiglio di amministrazione, i componenti uscenti provvederanno a designare, con unanime consenso, i nominativi dei loro successori. Tale designazione sarà preventivamente comunicata alla società FEDRIGONI S.p.A. che potrà opporsi, con provvedimento motivato, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Solo dopo che sia esperita questa procedura senza opposizione, potrà essere effettivamente deliberata la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza naturale del mandato, non si raggiunga, tra i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, l'unanime consenso sui nominativi dei loro successori, la scelta tra i candidati proposti sarà rimessa, anche su richiesta di un solo consigliere, alla libera valutazione del Presidente della società FEDRIGONI S.p.A., il cui parere sarà ritenuto vincolante e dovrà essere posto in esecuzione mediante apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive dello stesso, può essere dichiarato decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri.

ART. 9) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse iniziative attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi istituzionali.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta, con elencazione non esaustiva:

- a) di provvedere all'organizzazione ed al governo amministrativo e finanziario della Fondazione, stabilendo le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività fondazionali;
- b) di approvare entro il mese di novembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente. L'elaborazione del rendiconto annuale consuntivo, per decisione dell'organo amministrativo, si conformerà alle regole di cui all'art. 10 n. 1 lett. G) D. Lgs. n. 460/1997 e all'art. 20 bis D.P.R. n. 600/1973 e alle future norme che li integreranno o modificheranno;
- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, liberalità e contributi;



- d) deliberare in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni mobili, immobili e finanziari;
- e) nominare il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- g) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, fatta salva la previsione dell'art.17);
- h) svolgere ogni ulteriore compito ad es
- so attribuito dal presente Statuto;
- i) deliberare i regolamenti interni ed in genere tutti gli affari anche di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione, operando affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

ART.10) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria quando il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno altri due membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno 8 (otto) giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi con i partecipanti collegati in audio-conferenza o video-conferenza.

Quale che sia il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (3 oppure 5), per la validità delle riunioni e per l'adozione delle relative deliberazioni occorrerà la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità di voto prevale la parte per la quale ha votato il Presidente.

Pertanto, in assenza di detto quorum di presenti, la riunione non si intenderà validamente costituita; analogamente, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza dei voti di cui sopra. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni consiliari devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, designato di volta in volta.

ART.11) IL SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario - Tesoriere è nominato dal Presidente al quale risponde del suo operato.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a richiesta del Presidente.

Predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed alla verifica del Revisore dei conti o del Collegio dei Revisori dei conti.

Cura il funzionamento della Segreteria della Fondazione e istruisce gli atti amministrativi e contabili.

ART.12) IL REVISORE DEI CONTI O IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti, vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale, verifica il bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra persone di adeguata professionalità.

Predispone le proprie relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.



Il Revisore dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di un organo collegiale, il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri; per il suo funzionamento valgono le norme sopra indicate.

ART.13) IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è l'organo di consulenza storico-scientifica della Fondazione.

Sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il piano annuale di tutte le attività e i progetti di studio e di ricerca che realizzano gli scopi istituzionali.

E' formato da un massimo di 15 Membri dei quali fanno parte, di diritto, il Presidente della Fondazione, ed i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio Scientifico possono essere soci o non soci e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che provvede a sceglierli fra eminenti personalità nel campo degli studi di storia della carta, di storia dell'arte tipografica e del libro a stampa, di storia dell'industria e d'impresa cartaria e dell'archeologia industriale cartaria.

I membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

ART.14) SOCI SOSTENITORI, SOCI ORDINARI E SOCI ONORARI

Sono riconosciuti Soci Sostenitori della Fondazione le istituzioni e gli enti o i privati, italiani e stranieri, le cui elargizioni annuali a favore della Fondazione sono di valore particolarmente rilevante.

Ottengono la qualifica di Soci Ordinari gli enti e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro; la quota associativa annuale dei soci ordinari è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce la qualifica di Soci Onorari agli enti, alle istituzioni, alle persone fisiche che si sono particolarmente distinti nelle attività di studio e di promozione culturale di cui all'art. 3.

I soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto in assemblea.

I soci Sostenitori e Ordinari riuniti in Assemblea annuale, presieduta dal Presidente della Fondazione, nominano un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

ART.15) ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI E ORDINARI

I Soci Sostenitori e i Soci Ordinari costituiscono l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea può formulare pareri e proposte non vincolanti sull'attività della Fondazione nonché programmi e iniziative future.

L'Assemblea dei Soci Sostenitori e Ordinari è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed altresì ad istanza di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci Sostenitori e Ordinari avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno otto giorni di preavviso; in caso di urgenza l'Assemblea dei Soci Sostenitori e Ordinari è convocata con le medesime modalità con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della seduta.

All'assemblea possono partecipare anche i Soci Onorari, senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci Sostenitori e Ordinari è costituita con qualsiasi maggioranza e



delibera a maggioranza dei presenti; non sono consentite deleghe.

Nelle adunanze dell'Assemblea dei Soci Sostenitori e Ordinari è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'Assemblea eventualmente nominato dal Presidente della Fondazione stessa in sede di adunanza.

ART.16) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'anno successivo e entro il 30 aprile approva il bilancio consuntivo di quello precedente, avendo cura di attenersi alle regole di una contabilità veritiera e corretta, ai sensi di legge.

ART.17) SCIOGLIMENTO

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue oltre che per le cause previste dall'art.27 del codice civile, quando la Fondatrice (o la sua controllante) ne proponga lo scioglimento al Consiglio di Amministrazione, nel qual caso il Consiglio ne prende atto collaborando per gli adempimenti di legge, oppure qualora lo scioglimento venga richiesto e deliberato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento deve essere comunicato all'assemblea dei soci tempestivamente.

Nel caso di scioglimento e di estinzione della Fondazione, il capitale e i beni che rimarranno disponibili, in seguito alla liquidazione dell'attivo, soddisfatte tutte le obbligazioni, sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, alla società FEDRIGONI S.p.A. o alla società proprietaria degli ex stabilimenti di Cartiere Miliani Fabriano S.p.A., con l'impegno di mantenere in perpetuo in vita l'impegno culturale, morale ed organizzativo della Fondazione e di continuare il perseguimento delle finalità di pubblica utilità di esso, con l'impegno altresì di ricordare in ogni attività la "Fondazione Gianfranco Fedrigoni - Fabriano. Storia, scienza e arte della carta o, in breve, "Fondazione Fedrigoni Fabriano".

ART. 18) NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni.

Si precisa altresì che la Fondazione dovrà adeguarsi nelle proprie strutture organizzative e nello svolgimento della propria attività alle prescrizioni richieste per beneficiare del trattamento di cui al citato D.Lgs n. 460/1997.